



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE) Tel. 041/431407 - Fax 041/432918

Cod. mecc. VEIC85600Q - email: veic85600q@istruzione.it - Cod. fisc. 90159650275 - Posta

cert.: veic85600q@pec.istruzione.it - www.icgabrielimirano.gov.it

Codice fatturazione elettronica **UFBP1E** – Codice IPA **istsc_veic85600q** – Codice AOO : **AOOICSGG**



"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro"

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 18/07/2017

L'anno duemiladiciassette, addì 18 del mese di luglio presso la sala riunioni dell'I.C. "Giovanni Gabrieli" di Mirano, con inviti diramati in data utile con nota prot. n. 4070 in data 01/06/2017 si riunisce il Consiglio di Istituto. Eseguito l'appello:

	COGNOME	NOME	COMPONENTE	PRESENTI	ASSENTI
1	Mason	Bertilla	DIRIGENTE SCOLASTICA	X	
2	Ribon	Silvia	PRESIDENTE		X
3	Cosma	Martina	DOCENTE	X	
4	Dussin	Sara	DOCENTE	X	
5	Favaretto	Monica	DOCENTE		X
6	Farina	Irma	DOCENTE	X	
7	Manente	Manuela	DOCENTE	X	
8	Molin	Paola	DOCENTE	X	
9	Salviato	Pierangela	DOCENTE	X	
10	Sette	Lara	DOCENTE		X
11			ATA		
12	Zamengo	Marisa	ATA	X	
13	Barizza	Alessandro	GENITORE		X
14	De Simone	Chiara	GENITORE	X	
15	Franceschi	Samuela	GENITORE		X
16	Griffoni	Gianni	GENITORE	X	
17	Rudello	Chiara	GENITORE		X
18	Zamengo	Barbara	GENITORE		X
19	Zanardo	Laura	GENITORE		X

10

08

La Vicepresidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sugli argomenti all'O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 5/6/2017;
2. Variazioni al programma annuale E.F. 2017;
3. Verifica programma annuale E.F. 2017;
4. Conto Consuntivo E.F. 2016;
5. Eliminazione residui attivi/passivi;
- 6 – Utilizzo maggiori quote di avanzo di amministrazione 2016;
- 7- Accettazione donazione di p.c.
- 8 – Varie ed eventuali.

La Vicepresidente nomina la consigliera Dussin Sara segretaria verbalizzante. Si passa alla trattazione dei punti all'O.d.G.

8. Varie ed eventuali

Si procede con la discussione dei regolamenti della seduta precedente da approvare.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ALL'UNANIMITÀ dei presenti

DELIBERA

(n. 76)

Approva lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Il Segretario
Dussin Sara

Il Presidente del C.I.
De Simone Chiara

p. copia conforme all'originale:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dr. Pezzuto Luigi

Il Dirigente Scolastico Reggente
Bertilla Mason

APPENDICE B

Regolamento attuativo dello “ *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”

ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 249/1998 così come modificato o integrato dal D.P.R. n. 235/2007.

Articolo 1 - Finalità - Principi - Sanzioni - Organi competenti.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Il presente Regolamento recepisce i principi generali espressi dall'articolo 1 del D.P.R. n. 249/1998 e ne sottolinea in particolare l'importanza che la comunità scolastica fondi il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnanti-studenti e favorisca la partecipazione e la responsabilizzazione degli alunni in sintonia e in stretta collaborazione con i genitori.

Diritti e doveri degli studenti sono stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249/1998.

Ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (articolo 4, comma 2 del D.P.R. 235/2007).

Il regolamento di disciplina si ispira al principio della compensazione del danno morale o materiale prodotto ed ha come fine il mantenimento o il ripristino di una situazione di legittimità nella vita dell'Istituto, inteso come comunità educante, in tutti i suoi aspetti.

Le sanzioni, pertanto, ai sensi dell'**articolo 4, comma 5, del D.P.R. 249/98 così come modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 235/2007**, sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione

disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

PRINCIPI

Responsabilità personale
Necessità di sentire le ragioni

La disciplina non influisce sulla valutazione del profitto

Mai sanzionabile la libera espressione correttamente manifestata, non lesiva dell'altrui personalità.

SANZIONI

Sempre temporanee

Proporzionate all'infrazione e graduati

Ispirate alla riparazione del danno

Tengono conto della situazione personale

Convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

ORGANI CHE COMMINANO LE SANZIONI

Docenti - Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe

La competenza per sanzioni di grado inferiore è esercitabile anche dagli Organi competenti alle sanzioni di grado superiore.

Nei casi di cui all'art. 4, comma 9, art. 9-bis, art. 9-ter e art. 10 il Dirigente Scolastico, considerata l'urgenza, provvede al temporaneo allontanamento dalla scuola e convoca il Consiglio di Classe per gli ulteriori provvedimenti (1).

TABELLA riassuntiva ed esplicativa

DOVERI ART. 3	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	RICORSO
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.			
<ul style="list-style-type: none">• Mancanza in forma lieve	Rimprovero verbale	docente	organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none">• recidivo	Rimprovero scritto sul registro di classe	docente	organo di garanzia
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei Confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi compresa l'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza			
<ul style="list-style-type: none">• Mancanza in forma lieve	Rimprovero verbale	docente	organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none">• recidivo	Rimprovero scritto sul	docente	organo di garanzia

	registro di classe		
<ul style="list-style-type: none"> • mancanza in forme gravi <p>3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art 1 D.P.R. 249/1998 compresa l'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza</p>	allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	consiglio di classe	TAR / Ricorso Str.
<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza in forma lieve 	Rimprovero verbale	docente	organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none"> • recidivo 	Rimprovero scritto sul registro di classe	docente	organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none"> • mancanza in forme gravi <p>4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto e dalle leggi.</p>	allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	consiglio di classe	TAR / Ricorso Str.
<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza in forma lieve 	Rimprovero verbale	docente	organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none"> • recidivo 	Rimprovero scritto sul registro di classe	docente	organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none"> • mancanza in forme gravi <p>5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola compresa l'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.</p>	allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	consiglio di classe	TAR / Ricorso Str.
<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza in forma lieve 	Rimprovero verbale	docente	organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none"> • recidivo 	Rimprovero scritto sul registro di classe	docente	organo di garanzia
<ul style="list-style-type: none"> • mancanza in forme gravi 	allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	consiglio di classe	TAR / Ricorso Str.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
 Osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nelle norme.

• Mancanza in forma lieve	Rimprovero verbale	docente	organo di garanzia
• recidivo	Rimprovero scritto sul registro di classe	docente	organo di garanzia
• mancanza in forme gravi	allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	consiglio di classe	TAR / Ricorso Str.

Il docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni direttamente tranne quelle per le quali è prevista l'apposita proposta del consiglio di classe (esclusi i rappresentanti dei genitori).

Il Consiglio d'Istituto può proporre la sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni e viene convocato dal Presidente su richiesta del Dirigente Scolastico ⁽²⁾. La scuola deve mantenere, comunque, un rapporto educativo e di recupero con l'alunno, collaborando con la famiglia e, se si valuta opportuno o qualora fosse necessario, anche con servizi sociali ed autorità giudiziaria ⁽³⁾.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia in orario scolastico o extrascolastico.

Articolo 2 - Modalità di irrogazione delle sanzioni.

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

* verbalmente per le sanzioni concernenti il rimprovero orale e scritto, se non diversamente richiesto;

* per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per gli altri casi.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non producono alcuna dichiarazione entro 48 ore dall'avviso, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti

e sulle testimonianze in proprio possesso.

Nel caso in cui i genitori avvisassero che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolva la funzione dei genitori ed assista lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori, né dell'eventuale tutore.

La sospensione può prevedere, invece o unitamente all'allontanamento da tutte le attività scolastiche, la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite e viaggi d'istruzione e simili.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico.

Articolo 3 - Impugnazioni e regolamento dell'Organo di Garanzia.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla loro irrogazione, all'Organo di Garanzia.

Contro le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7 (allontanamento dalla lezioni) è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al TAR / Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Regolamento dell'ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 235/2007 è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico con la funzione di Presidente, da un docente e da due genitori.
Qualora uno dei componenti sia parte in causa per parentela, si asterrà dal partecipare alla seduta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'organo di garanzia può anche procedere alle audizioni delle parti in causa.
3. Contro le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia motivata giustificazione.

7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ai sensi del D.P.R. 249/98 così come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.

9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

12. L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello

Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Note:

(1) DPR 24 Giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235

Articolo 4, comma 9

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

Articolo 4, comma 9-bis.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Articolo 4, comma 9-ter.

Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Articolo 4, comma 10.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Articolo 4, comma 11.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

(2) Articolo 4, comma 6 del DPR 21 novembre 2007, n. 235

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

(3) Articolo 4, comma 8 del DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

